

L'Aquila, 27 ottobre 2017

Circolare N. 92 Prot. N. 446

ALLE IMPRESE ASSOCIATE
LORO SEDI**Oggetto: chiarimenti sui termini di presentazione delle domande per Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (cigo)**

Si informa che l'Inps con il messaggio n. 4067/17 (All.1), ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai termini per la presentazione delle domande di cigo ed alle richieste dei periodi di proroga del trattamento integrativo.

Per le domande di cigo per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE), prive dell'indicazione del giorno di effettivo inizio della sospensione dell'attività lavorativa, nel caso in cui l'evento che ha determinato la sospensione ricada nell'ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l'inizio di quello successivo, la D.G. dell'Inps ha ricordato che è attivabile da parte delle proprie sedi territoriali la procedura di cui all'art. 11, comma 2, del DM 95442 (All. 2).

A tal proposito, l'azienda potrà fornire alla sede Inps il dato mancante che permetterà di stabilire correttamente il termine di scadenza per la presentazione delle domande, individuabile nel mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa sarà riconducibile al lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

Per ovviare alle criticità emerse in merito alle istanze di cigo per eventi meteo che si verificano in mesi diversi e per le quali le aziende, erroneamente, presentano un'unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'ultimo evento meteo, l'Inps ha ricordato che la domanda deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.

Quanto predetto dovrà interessare anche i casi in cui gli eventi meteo si collochino nella settimana compresa tra la fine di un mese e l'inizio di quello successivo.

Le condotte sopra richiamate, che comportano di regola il rigetto della domanda con la motivazione "fuori termine" (in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo sono ricomprese in un'unica domanda), sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo.

Nei casi di rigetto della domanda per la motivazione suddetta, l'azienda potrà ripresentare la domanda (se ancora nei termini) esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non sia ancora maturata la decadenza.

Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile in via di autotutela accogliere parzialmente i soli periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l'originaria istanza risulta nei termini. Tale riferimento solo per le sole istanze di cigo che alla data del messaggio Inps in oggetto (18 ottobre 2017) risultano in corso di istruttoria o, se definite, che siano oggetto di ricorso non ancora deciso.

L'Inps prospetta come soluzione alternativa alla presentazione di un'unica domanda, l'opportunità di presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

In relazione ai periodi di proroga della cigo (le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo complessivo di 52 settimane), l'Inps ha confermato che il concetto di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto.

Tale presupposto consente di superare le prassi difformi adottate dalle sedi Inps nelle istruttorie che, in alcuni casi, hanno comportato il rigetto delle istanze perché giudicate quali eventi non transitori (in quanto la ripresa dell'attività lavorativa indicata nella domanda è risultata coincidente con la data di inizio di un periodo di proroga della cigo). In tali casi, ha rilevato l'Inps alle proprie sedi territoriali, i requisiti della temporaneità dell'evento e della previsione di ripresa dell'attività lavorativa non vengono meno ma andranno esaminati prendendo in considerazione l'intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe (valutando quale unica data di effettiva ripresa dell'attività lavorativa quella indicata dall'azienda nell'ultima domanda di proroga).

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede Ance L'Aquila il Dott. Claudio Di Cesare.

All. 1 – Messaggio Inps
2 – dm 95442

Distinti saluti.

Il Direttore
Francesco Manni



cdc

Prassi - INPS - Messaggio 18 ottobre 2017, n. 4067

Chiarimenti sul termine di presentazione delle domande di CIGO Industria ed Edilizia e circa la valutazione delle istanze di proroga.

1) Termine di presentazione delle domande di CIGO

Il comma 2 dell'art. 15 del d.lgs. n. 148/2015 ha stabilito, tra l'altro, che: ".....la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa".

La predetta disposizione si applica ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto e, quindi, dal 24/09/2015.

Il comma 3 dello stesso articolo 15 ha, altresì, previsto che, qualora l'istanza in argomento sia presentata oltre il termine indicato, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto al predetto limite temporale.

Al riguardo, l'Istituto, con la circolare n. 197 del 2 dicembre 2015, ha chiarito che, nel computo del predetto termine dei 15 giorni, si esclude, secondo i principi generali, il giorno iniziale e, inoltre, ha precisato che se il giorno di scadenza è contestuale ad una festività nazionale la stessa è prorogata di diritto alla prima giornata seguente non festiva.

Il d.lgs. n. 185/2016, nell'apportare disposizioni integrative e correttive alla normativa in parola ha novellato il predetto art. 15, comma 2, del d.lgs. 148/2015, facendo salve dall'applicazione del termine di presentazione di 15 giorni di cui sopra ".....le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento".

La suddetta disciplina trova applicazione solo per le domande presentate dall'8/10/2016, data di entrata in vigore del citato d.lgs. n. 185/2016.

Ciò premesso, è emerso, dall'esame dei ricorsi sottoposti al Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti, che, non di rado, le aziende che presentano domanda di CIGO per EONE omettono di indicare il giorno di effettivo inizio della sospensione dell'attività lavorativa, allorché l'evento che ha determinato la sospensione stessa si verifica nell'ambito della settimana compresa tra la fine di un mese e l'inizio di quello successivo.

Ed invero, l'azienda è tenuta a valorizzare l'apposito campo "data inizio effettivo" presente sul modulo di domanda, necessario ai fini dell'individuazione dell'esatto giorno in cui ha inizio la sospensione e, conseguentemente, nel caso di istanze per EONE, altrettanto necessario per individuare correttamente il mese in cui si è verificato l'evento. Solo avendo a disposizione il predetto dato, è dunque possibile stabilire correttamente il termine di scadenza, individuabile nel mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Diversamente, in assenza di tale specifica indicazione, viene considerato come inizio della sospensione dell'attività lavorativa il lunedì della prima settimana oggetto della domanda.

Qualora l'azienda ometta la compilazione del campo "data inizio effettivo" è attivabile la procedura di cui all'art. 11, comma 2, del DM 95442, chiedendo all'azienda di fornire il dato mancante.

È emerso, inoltre, che, nel caso di istanze di CIGO per eventi meteo che si verificano in mesi diversi, numerose aziende presentano un'unica domanda entro il termine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'ultimo evento meteo.

Ciò accade anche quando detti eventi sono collocati nella settimana compresa tra la fine di un mese e l'inizio di quello successivo.

Tale condotta comporta il rigetto della domanda per "fuori termine" in quanto le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteo, essendo state ricomprese in un'unica domanda, sono considerate come evento continuativo decorrente dalla data in cui si è verificato il primo degli eventi meteo stessi.

Pertanto, la domanda unica ricomprendente eventi meteo verificatisi in mesi diversi, per non incorrere in decadenza, deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento meteo.

In alternativa, l'azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi meteo, rispettando le relative scadenze di legge.

Esempio

Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 6 ottobre 2017 e il 31 ottobre 2017, il termine di presentazione dell'unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.

Per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, il termine di presentazione dell'unica domanda per tutti e due gli eventi scade il 30 novembre 2017.

Se le domande sono presentate separatamente, quella riferita all'evento meteo del 31 ottobre 2017 scade il 30 novembre 2017 mentre quella riferita all'evento meteo del 2 novembre scade il 31 dicembre 2017.

Nei casi di rigetto della domanda per le evidenziate motivazioni, l'azienda potrà ripresentare domanda, se ancora nei termini, esclusivamente per gli eventi meteo riferiti al mese per il quale non si è ancora maturata la decadenza.

Esempio

Se l'azienda ha presentato, entro il 31 dicembre 2017, un'unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 ottobre 2017 e il 2 novembre 2017, tale domanda è rigettata con la motivazione "fuori termine" per entrambi gli eventi e l'azienda potrà presentare nuovamente domanda esclusivamente per l'evento meteo verificatosi il 2 novembre 2017, purché entro il termine di scadenza del 31 dicembre 2017.

Se tale nuova domanda non può più essere presentata nei termini perché il provvedimento di rigetto non è stato notificato in tempo utile, è possibile, in via di autotutela, per le sole istanze di CIGO che alla data del presente messaggio risultano in corso di istruttoria o, se definite, che sono oggetto di ricorso non ancora deciso, accogliere parzialmente i soli periodi riferiti ad eventi meteo per i quali l'originaria istanza risulta nei termini.

Esempio

Se l'azienda ha presentato, entro il 30 settembre 2017, un'unica domanda per eventi meteo di sospensione verificatisi il 31 luglio 2017 e il 2 agosto 2017, tale domanda potrà essere accolta parzialmente, in autotutela, per il solo evento meteo verificatosi il 2 agosto 2017 mentre dovrà essere confermato il rigetto per l'evento meteo del 31 luglio 2017.

2) Istanze di proroga della CIGO

L'art. 12, comma 1, del d.lgs. 148/15 prevede che «le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.».

Rispetto al precedente art. 6 della l. 164/75, è venuto meno il riferimento ai "casi eccezionali" che determinavano la possibilità di richiedere le proroghe.

A tal riguardo si noti che, in origine, e proprio in virtù di tale eccezionalità, era un diverso Organo ad avere competenza decisoria in merito, ossia il Comitato speciale di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945 n.788.

Successivamente, in base all'art. 26 della legge n. 88 del 9.3.89, detto Comitato è stato sostituito dal Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti (GPT), con competenze limitate alla sola decisione dei ricorsi e non avente quindi più funzioni decisorie in merito alle richieste di proroga di CIG oltre le 13 settimane.

Già sotto la previgente normativa si assisteva a un progressivo affievolirsi della caratteristica di eccezionalità delle proroghe di CIGO, determinata sia - come visto - dall'assimilazione delle stesse alle prime istanze per quanto riguarda le competenze decisorie, sia dagli orientamenti amministrativi che hanno reso possibile la concessione delle proroghe stesse con ampi margini di valutazione.

A tal proposito, ad esempio, il messaggio n. 6990 del 27.3.2009 (applicazione dell'art. 6 l. 164/75 - ripresa dell'attività produttiva - proroghe trimestrali) ribadiva che «dal testo normativo (...) appare evidente che nessuna ripresa dell'attività lavorativa può essere imposta all'impresa nell'ipotesi di richieste di successive proroghe trimestrali nell'ambito dei primi 12 mesi di intervento della CIGO (...).

La ripresa dell'attività lavorativa è prevista dalla normativa in esame esclusivamente in capo alle aziende che abbiano già usufruito di 12 mesi continuativi di integrazione salariale ordinaria».

Sebbene dalla normativa oggi vigente (art. 12 d.lgs. 148/15) sia scomparso il riferimento all'eccezionalità dal testo della norma relativa alle proroghe CIGO, dall'esame dei ricorsi al Comitato Amministratore della G.P.T. emergono ancora prassi difformi nelle istruttorie, atteso che in alcuni casi l'istanza è rigettata poiché la data di ripresa dell'attività lavorativa indicata nella domanda presentata dall'azienda risulta coincidente con l'inizio di una proroga del periodo di CIGO originariamente richiesto.

A tal proposito, si ribadisce che il concetto stesso di proroga presuppone una prosecuzione, senza soluzione temporale, di un intervento già richiesto. In tali casi, il requisito della temporaneità dell'evento e della previsione di ripresa dell'attività lavorativa non viene meno ma andrà vagliato prendendo in considerazione l'intero arco temporale richiesto, comprensivo anche delle proroghe, e, quindi, valutando quale unica data di effettiva ripresa dell'attività lavorativa quella indicata dall'azienda nell'ultima domanda di proroga.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”;

VISTO, in particolare, l’articolo 16, comma 2, del predetto decreto legislativo il quale demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di definire i criteri di esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria;

VISTO l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

RITENUTO di dettare, in attuazione dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i criteri per l’esame delle domande di concessione dell’integrazione salariale ordinaria

DECRETA

Articolo 1

(Concessione dell’integrazione salariale ordinaria)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l’integrazione salariale ordinaria, di seguito denominata CIGO, è concessa dalla sede dell’INPS territorialmente competente per le seguenti causali:

- a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;
 - b) situazioni temporanee di mercato.
2. La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa.
3. La non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti.
4. Integrano le causali di cui al comma 1, lettere a) e b), le fattispecie di cui agli articoli da 3 a 9.

Articolo 2

(Esame delle domande)

1. Ai fini della concessione della CIGO, l'impresa documenta in una relazione tecnica dettagliata, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l'analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa.
2. Nell'esame delle domande di CIGO sono valutati la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa ed eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l'impresa opera, con riferimento all'epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la CIGO.

Articolo 3

(Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato)

1. Integra la fattispecie «mancanza di lavoro o di commesse» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse.
2. La relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, documenta l'andamento degli ordini di lavoro o delle commesse e ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. A richiesta l'impresa produce la documentazione attestante l'andamento degli indicatori economico-finanziari di bilancio.
3. Integra la fattispecie «crisi di mercato» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall'andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa, di cui costituiscono indici, oltre agli elementi di cui al comma 2, il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento.
4. Le fattispecie di cui al presente articolo non sono integrabili nelle ipotesi di imprese che, alla data di presentazione della domanda, abbiano avviato l'attività produttiva da meno di un trimestre, ad esclusione degli eventi oggettivamente non evitabili, ivi compresi gli eventi meteorologici in edilizia.

Articolo 4

(Fine cantiere, fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva al progetto)

1. Integrano le fattispecie «fine cantiere» o «fine lavoro» e «fine fase lavorativa», rispettivamente, i brevi periodi di sospensione dell'attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiori a tre mesi, e la sospensione dell'attività dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego.

2. Integra la fattispecie «perizia di variante e suppletiva al progetto» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d'opera.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, la relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, documenta la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, ad essa sono allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma 2, la relazione tecnica documenta l'imprevedibilità della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della stessa.

Articolo 5

(Mancanza di materie prime o componenti)

1. Integra la fattispecie «mancanza di materie prime o componenti» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all'impresa.

2. La relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, documenta le modalità di stoccaggio e la data dell'ordine delle materie prime o dei componenti, nonché le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalente, indispensabili all'attività produttiva, ivi comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di idonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo.

Articolo 6
(Eventi meteo)

1. Integra la fattispecie «eventi meteo» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta ad eventi meteorologici.
2. La relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, documenta l'evento meteorologico e illustra l'attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell'evento, nonché le conseguenze che l'evento stesso ha determinato. Alla relazione tecnica sono allegati i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati.

Articolo 7
(Sciopero di un reparto o di altra impresa)

1. Integra la fattispecie «sciopero di un reparto o di altra impresa» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall'attività lavorativa all'interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all'impresa richiedente la CIGO.
2. La relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, documenta gli effetti dello sciopero sui reparti per i quali è stata chiesta la CIGO e sull'impresa e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell'attività con quest'ultima.
3. La domanda può essere accolta se dalla documentazione prodotta emerge che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale è stata richiesta la CIGO, che vi sono ordini non evasi per effetto dello sciopero e, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento con l'attività di quest'ultima.

Articolo 8

(Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – Sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori)

1. Integra la fattispecie «incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica» la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla responsabilità dell'impresa.

2. Integrano le fattispecie «impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità» e «sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori», rispettivamente, la sospensione o riduzione dell'attività per eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti, e la sospensione o riduzione dell'attività per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell'impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all'impresa.

3. La relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, documenta la non imputabilità della sospensione o riduzione dell'attività all'impresa o ai lavoratori e ad essa sono allegati, ove necessario, per la fattispecie di cui al comma 1, i verbali e le attestazioni delle autorità competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori, comprovanti la natura dell'evento e, per la fattispecie di cui al comma 2, le dichiarazioni della pubblica autorità, quali le ordinanze, che attestano l'impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l'attività lavorativa.

Articolo 9

(Guasti ai macchinari - Manutenzione straordinaria)

1. Integrano le fattispecie «guasti ai macchinari» e «manutenzione straordinaria», rispettivamente, la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a guasto ai macchinari causato da un evento improvviso e non prevedibile e la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovuta a revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza che non rientra nella normale manutenzione.

2. La relazione tecnica di cui all'articolo 2, comma 1, documenta la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente, e l'imprevedibilità del guasto e ad essa è allegata, per la fattispecie «guasti ai macchinari», l'attestazione dell'impresa che è intervenuta per riparare il guasto, il tipo di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto e, per la fattispecie «manutenzione straordinaria», l'attestazione dell'impresa intervenuta da cui risulti l'eccezionalità dell'intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile.

Articolo 10

(Cumulo tra CIGO e contratto di solidarietà)

1. La CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell'orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà, purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l'ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.

2. Nell'unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.

Articolo 11

(Motivazione del provvedimento e supplemento di istruttoria)

1. Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa.

2. In caso di supplemento di istruttoria, l'INPS può richiedere all'impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell'istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che hanno partecipato alla consultazione sindacale.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo ed è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15/04/2016

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Giuliano Poletti